



P

ROVINCIA
di VARESE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI

(art. 12 Legge 07/08/1990 n. 241)

TITOLO I - Disposizioni Generali

ART.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n.241, disciplina l'erogazione da parte della Provincia di Varese di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.

Art. 2

Finalità

La Provincia di Varese concede i contributi di cui all'art. 1 al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità provinciale.

Art. 3

Tipologia di contributi

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dalla Provincia per le seguenti attività:

- a) attività culturali;
- b) attività connesse all'istruzione;
- c) attività sportive, ricreative e del Tempo Libero;
- d) attività economiche;
- e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- f) attività inerenti allo sviluppo turistico del territorio;
- g) attività umanitarie e socio assistenziali (non rientranti in convenzioni con altri Enti pubblici - art. 20 -).

Art. 4

Soggetti beneficiari dei contributi

1) I contributi sono concessi a:

- a) Enti pubblici;
- b) Enti privati, società, associazioni, Enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
- c) persone fisiche;

2) I soggetti a cui saranno erogati contributi saranno iscritti nell'apposito Albo, ai sensi dell'art. 22, Legge 30.12.1991 n.412.

3) I soggetti titolari di contratti di concessione con la Provincia, di cui al Capo I, lettera f), punto 5 del successivo art. 6, rientrano nella procedura di cui all'art. 18 punto c).

TITOLO II - Contributi Finanziari

Art. 5

Presentazione delle domande

1) I soggetti di cui al precedente art. 4 che intendono beneficiare dei contributi previsti dagli artt. 1 e 3 devono presentare alla Provincia apposita domanda in carta semplice o, ove prescritto dalla vigente normativa, in carta bollata, indirizzandola al Settore competente per l'attività che si intende porre in essere. Per la presentazione delle domande non è previsto di norma alcun termine salvo i casi previsti dal comma 2 del presente articolo.

2) In caso di contributi destinati a particolari iniziative o a particolari categorie di beneficiari, la Provincia può, mediante apposita comunicazione agli interessati, porre un termine per la presentazione delle domande, scaduto il quale non sarà più possibile presentare richieste per l'esercizio in corso.

Art. 6

Formulazione delle domande

1) Le domande di contributo dovranno essere corredate dei:

- a) programma delle attività e/o delle iniziative;
- b) relazione contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o iniziative;
- c) preventivi di spesa ed indicazione delle entrate previste per coprire i costi;
- d) copia degli atti costitutivi o statuti dei richiedenti o quant'altro necessario per l'identificazione dei richiedenti;
- e) eventuali allegati;
- f) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale la persona o l'Ente richiedente dichiara:
 - f.1) se ha già presentato o intende presentare nel corso dello stesso esercizio finanziario domanda al fine di ottenere dallo stesso l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi o ausili per un'altra o per altre attività di cui all'art. 3;
 - f.2) se ha già presentato o intende presentare analoga domanda, per le medesime finalità, ad altre pubbliche Amministrazioni, con l'indicazione dei motivi per i quali lo ha fatto o si riserva eventualmente di farlo;
 - f.3) se ha già usufruito, almeno per l'esercizio precedente, e a quale titolo, di contributi, sovvenzioni, sussidi o ausili da parte della Provincia o di altre pubbliche Amministrazioni e in quale misura;
 - f.4) se ha riportato condanne penali o se ha procedimenti penali in corso che abbiano superato la fase di indagini preliminari con rinvio a giudizio specificando espressamente per quali reati;
 - f.5) se intrattiene rapporto di tipo economico con la Provincia e a quale titolo.

2) Gli adempimenti di cui ai punti 1d), 1f4), 1f5) non si applicano in caso di contributi a favore di Enti pubblici.

3) Il beneficio della erogazione sarà revocato nella ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al regolamento.

Art. 7

Priorità nell'assegnazione dei contributi

I contributi saranno assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base delle seguenti priorità:

- a) coincidenza con le finalità istituzionali e/o gli obiettivi programmatici della Provincia;
- b) rilevanza sociale, culturale e/o di promozione delle potenzialità del territorio, con particolare riferimento alle nuove attività;
- c) rilevanza territoriale (importanza della iniziativa in relazione al territorio che ne viene interessato);
- d) numero di persone coinvolte in relazione all'affermazione di valori generali e di specifica importanza per la comunità locale.

Art. 8

Misura ed erogazione dei contributi

- 1) I contributi sono concessi dalla Giunta Provinciale nella misura massima del 80% della spesa preventivata e ritenuta ammissibile.
- 2) L'erogazione avverrà sulla base del rendiconto dell'iniziativa corredato dal riepilogo delle spese sostenute e documentate ai sensi del comma successivo; il conseguente pagamento avverrà nel rispetto della percentuale già deliberata.
- 3) L'erogazione dei contributi finanziari viene effettuata dai dirigenti competenti sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e documentate con atti fiscalmente probanti;
 - b) della presentazione della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
- 4) La documentazione di cui al precedente comma dovrà pervenire, sotto pena di decadenza dal contributo, inderogabilmente nei seguenti termini:
 - entro 120 giorni dal termine dell'iniziativa se il contributo viene chiesto prima del suo svolgimento;
 - entro 90 giorni dall'approvazione della spesa se il contributo viene chiesto per iniziative o attività che si sono già svolte.

TITOLO III - Il Patrocinio

Art. 9

Il Patrocinio

- 1) Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dalla Provincia ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi alle condizioni e con i presupposti di cui agli artt. 4 e 9. Il patrocinio non comporta di per sé stesso alcun contributo finanziario, che deve essere sempre espressamente richiesto e concesso nei termini previsti dal presente regolamento.
- 2) Il patrocinio viene concesso direttamente dal Presidente della Provincia, o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia.

TITOLO IV - Disposizioni Particolari

Art. 10

Attività culturali

1) I contributi della Provincia per le attività culturali sono finalizzati principalmente:

- a) a sostegno delle attività ed iniziative culturali ed educative, che si svolgono nell'ambito del territorio provinciale;
- b) a sostegno delle attività ed iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine e musicali, che si svolgono nell'ambito del territorio provinciale;
- c) a sostegno delle attività ed iniziative di organizzazione nell'ambito del territorio provinciale di convegni, mostre, rassegne, esposizioni, concerti, aventi finalità culturali ed artistiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale;
- d) a sostegno di progetti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di strutture e spazi culturali esistenti e funzionanti, ma sotto utilizzate e ubicate nell'ambito del territorio provinciale;
- e) a sostegno di progetti relativi alla produzione, documentazione e diffusione della cultura nell'ambito del territorio provinciale a mezzo di stampa, audiovisivi, compact-disc ed altri sistemi;
- f) a sostegno delle attività ed iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, dei valori monumentali, storici e tradizionali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, sociali e culturali che costituiscono il patrimonio della comunità locale;
- g) a sostegno delle attività ed iniziative di promozione di scambi di conoscenze culturali ed educative, fra la comunità locale e le comunità nazionali ed internazionali.

Art. 11

Attività connesse all'istruzione

I contributi della Provincia per le attività connesse all'istruzione sono finalizzati principalmente:

- a) a sostegno di attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro e quelle connesse all'integrazione con il Settore della Formazione Professionale;
- b) a sostegno di attività ed iniziative per la realizzazione di convegni, stages e più in generale momenti assembleari per uno sviluppo e crescita della qualità dello studio;
- c) a sostegno delle spese di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria riconosciuti alla competenza della Provincia.

Art. 12

Attività sportive, ricreative e del tempo libero

I contributi della Provincia per le attività sportive e ricreative del tempo libero sono finalizzati principalmente:

- a) a sostegno delle attività ed iniziative sportivo-amatoriali e delle attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero;
- b) a sostegno delle attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani (Giochi della Gioventù, Campionati Studenteschi, ecc.);
- c) a sostegno delle attività competitive di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
- d) a sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
- e) a sostegno dell'associazionismo ricreativo del tempo libero;
- f) a sostegno delle attività ed iniziative sportive riservate ai portatori di handicap;
- g) a sostegno delle attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;

- h) a sostegno delle attività ed iniziative sportive professioniste quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio e all'immagine della comunità del territorio provinciale;
- i) a sostegno degli Enti di promozione sportiva che dispongono di una concreta struttura operante nel territorio provinciale.

Art. 13

Attività economiche

- 1) I contributi della Provincia per le attività ed iniziative economiche sono finalizzati principalmente:
- a) a sostegno di interventi, investimenti finanziari, servizi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche;
 - b) a sostegno dell'accesso al credito;
 - c) a sostegno delle attività ed iniziative economiche di organizzazione nell'ambito provinciale, di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che hanno come finalità le promozioni e la pubblicizzazione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
 - d) a sostegno delle iniziative di promozione di scambi e conoscenze delle attività economiche delle imprese che operano nell'ambito del territorio provinciale e quelle di imprese nazionali o straniere.

Art. 14

Attività inerenti lo sviluppo turistico nel territorio

I contributi della Provincia per le attività di promozione e per lo sviluppo del turismo nel territorio sono finalizzati principalmente:

- a) al sostegno di attività od iniziative di tipo culturale o sportivo che siano in grado di aumentare il flusso turistico, o di valorizzare il territorio e l'offerta turistica;
- b) al sostegno di attività od iniziative di animazione tese a migliorare la qualità del soggiorno dei turisti presenti nel territorio;
- c) a sostegno delle attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio provinciale aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- d) a sostegno di iniziative che si svolgono nell'ambito del territorio provinciale aventi come finalità la diffusione del turismo sociale e studentesco.

Art. 15

Attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali

I contributi della Provincia per le attività rivolte alla tutela ed alla conoscenza dei valori ambientali sono finalizzati principalmente:

- a) a sostegno delle iniziative per promuovere nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- b) a sostegno delle iniziative di educazione ambientale;
- c) a sostegno delle iniziative di documentazione ed informazione sulle risorse naturali, sulla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.

Art. 16

Attività rivolte ad iniziative di carattere umanitario, sociale ed assistenziale

I contributi della Provincia per le attività di promozione sociale, di solidarietà e di sostegno alle fasce deboli sono finalizzati principalmente:

- a) Aids;
- b) Anziani;
- c) Assistenza domiciliare;
- d) Disagio/nuove povertà;
- e) Donna/Famiglia;
- f) Giovani;
- g) Handicap;
- h) Immigrati;
- i) Minori;
- l) Psichiatria;
- m) Servizi sociali;
- n) Socio-sanitaria;
- o) Tossicodipendenze/alcolismo;
- p) Interculturale.

TITOLO V - Disposizioni Finali

Art. 17

Atti abrogati

Con il presente regolamento viene abrogato il precedente "Regolamento per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n.241" approvato con delibera del Consiglio Provinciale P.V. n.211 del 24.9.1990.

Art. 18

Interventi non previsti dal presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per Leggi statali o regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvate dal Consiglio e dalla Giunta;
- b) ai contributi previsti da rapporti contrattuali o convenzionali in essere;
- c) ai contributi che si potranno destinare a favore dei concessionari in caso di affidamento a terzi della gestione di impianti e spazi pubblici, ai quali si provvederà con appositi e specifici atti;
- d) ai sostegni finanziari destinati alle associazioni di volontariato e ad altre iniziative di significativa rilevanza per l'Ente e comunque nel rispetto degli orientamenti programmatici.